



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Nucleo di Valutazione di Ateneo

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI

(Redatta conformemente al modello di cui all'allegato 3 della delibera ANAC n. 148/2014)

Data di svolgimento della rilevazione: 26 gennaio 2015

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di Valutazione, nella sua qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell'art.14, c.4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.A.C. n. 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato o informazione elencato nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 – della delibera n. 148/2014.

L'attestazione si è svolta con le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti previsti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- verifica puntuale dei contenuti presenti sul portale web istituzionale dell'Ateneo con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- ove necessario si è proceduto ad interpellare i responsabili della pubblicazione o della trasmissione dei dati.

Osservazioni

A seguito del monitoraggio condotto e da quanto comunicato dal Responsabile della Trasparenza si evidenziano le seguenti osservazioni di carattere generale:

- apertura dei formati – rispetto alla rilevazione condotta nell'anno precedente si riscontra un incremento del numero di documenti pubblicati in formato aperto o comunque editabile, secondo quanto definito nell'allegato n. 2 della Delibera CiVIT n. 50 del 04.07.2013. Citando quanto contenuto nelle linee guida per i siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i formati aperti, ovvero specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una opportunità preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in un'ottica di lungo periodo, l'importanza dell'utilizzo di formati aperti assume particolare rilevanza anche a fronte del generale processo di dematerializzazione in atto, che è attualmente tra gli obiettivi della programmazione dell'Ateneo di Parma.



- aggiornamento – da quanto rilevato, considerata anche la relazione prodotta dal Responsabile della Trasparenza, i dati e le informazioni pubblicati presi in esame risultano aggiornati in larga misura rispetto al complesso dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della Delibera CIVIT n. 50/2013.

Per quanto riguarda gli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'allegata griglia di rilevazione si osserva quanto segue:

- Enti controllati – Società partecipate

L'art.22, c.3 del d.lgs. n.33/2013 prevede che nel sito dell'amministrazione sia inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1 (enti pubblici, società, enti di diritto privato), nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del medesimo decreto. Al momento dell'attestazione tali collegamenti non sono presenti.

- Personale - Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)

Personale – Dirigenti (Dirigenti non generali)

Per entrambe le posizioni l'art.15, c.2 del d.lgs. n.33/2013 prevede la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Non risulta alcun atto di conferimento di incarichi amministrativi di vertice che abbia tali caratteristiche e pertanto si ritiene di considerare tale obbligo di pubblicazione e quelli da esso derivanti **non applicabile**.

Allo stesso modo l'art.15, c.1, lett.c) prevede che per ogni titolare di incarico amministrativo di vertice o di incarico dirigenziale siano pubblicati anche i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; in assenza di tali incarichi o di tali titolarità di cariche si ritiene opportuno considerare tale obbligo **non applicabile**.



- Personale – Dirigenti – elenco posizioni dirigenziali discrezionali

L'art.15, c.5 del d.lgs. n.33/2013 prevede che Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali (di vertice e non di vertice), integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nell'Ateneo non esistono posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato è disciplinato dal Regolamento (428/26960) approvato dal CdA in data 9 maggio 2005. Esso prevede che l'accesso alla qualifica avvenga solo previo concorso per esami indetto dall'Ateneo sulla base dei posti disponibili calcolati in base alla dotazione organica del personale dirigente alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto si ritiene tale obbligo di pubblicazione **non applicabile**.

- Enti controllati – Enti Pubblici vigilati.

L'art.22, c.1, lett.a) del d.lgs. n.33/2013 prevede la pubblicazione dell'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nell'Ateneo non esistono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori. Attualmente la pagina comprende la dicitura "pagina in costruzione"; sarebbe opportuno che in tale sezione venisse esplicitata meglio l'informazione precisando che non vi sono enti pubblici che ricadono in tale tipologia.

- Enti controllati – Società partecipate

L'art.22, c.1, lett.b) prevede la pubblicazione dell'elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Le informazioni sono aggiornate al 2013; l'elenco delle società relative all'anno 2014 sarà pubblicato solo a seguito della approvazione del bilancio consuntivo del quale tale elenco costituisce documento allegato.